



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 9/2018 presentato da Sica Antonietta rappresentata e difesa,
dall'Avv. Domenico Leone e diretto all'ammissione alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12;
Ha pronunciato il presente

DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1.Qualità di consumatore di Sica Antonietta.

Antonietta Sica ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità
di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra
debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente
procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma
in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario,
patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di
norme contenute nella L. n.3/12.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente **richiamato dall'art. 12 bis, comma 3**, ove si
prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità
dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo
periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle**
attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1)compatibile la
figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2)che il piano
predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore,
comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali
diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile
solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività
d'impresa”*.

**L'art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento”**, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al



comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

L'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assuma la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è “produttivo”, o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: “la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”).

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia



di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che *“Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, **con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.** È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. **Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l’indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”**.*

È evidenti, quindi, dalla lettura dell’art. 2 co. 1 lett. D) CCII sulla base della relazione illustrativa, che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.

Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali o professionali.

Con riferimento al presente procedimento, l’insolvenza di Sica è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti che non sono stati stipulati dal ricorrente per la realizzazione specifica d’interessi imprenditoriali.

È necessaria la specifica analisi della qualità della Sica con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 26.11.09 stipulato dalla società Sica Ricami sas di Sica Mattia & C. con Banca Popolare di Ancona, oggi Ubi Banca spa.

Preliminarmente, sul piano dell’istruttoria e dell’accertamento dei fatti risulta, come riferito dall’OCC che la Piccola Impresa Sica Ricami s.a.s. di Sica Mattia & C. è stata costituita con atto del 29.02.1996 ed aveva quale oggetto sociale la produzione, i ricami e la vendita al dettaglio ed ingrosso di vestiti da sposa comunione battesimo.

In data 26.11.09 la società Sica Ricami sas di Sica Mattia & C. ha stipulato contratto di mutuo ipotecario con Banca Popolare di Ancona, oggi Ubi Banca spa.

In data 5.12.11 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

In data 21.03.2016 con negozio di espromissione la Sica ha assunto le obbligazioni discendenti dal contratto di mutuo ipotecario del 26.11.09.

Si deve evidenziare che con la cancellazione dal registro delle imprese si ha l’estinzione della società di persone e si attiva un meccanismo di tipo successorio dei soci, nei limiti della quota di liquidazione e secondo il regime originario vigente in pendenza della società, delle obbligazioni sociali (cfr. SS.UU. 4060/10).

Invero, con orientamento condivisibile, la Corte di legittimità ha affermato che le società in nome collettivo e in accomandita semplice non hanno personalità giuridica ma solo una limitata capacità per singoli atti di impresa e, con la cancellazione della loro iscrizione dal registro delle imprese, come si estingue per l’art. 2495 c.c., la misura massima di detta capacità, cioè la personalità delle società che di essa sono dotate, deve logicamente presumersi che venga meno anche detta ridotta capacità delle società di persone, rendendola opponibile ai terzi con una pubblicità solo dichiarativa della fine della vita di essa.

Pertanto, anche per le società di persone, può presumersi, che la cancellazione della loro iscrizione nel registro delle imprese comporti la fine della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e le cooperative, anche se in precedenza per esse



si era negata la estinzione della società e della capacità giuridica e di agire fino al momento della liquidazione totale dei rapporti facenti ad essa capo, in difetto di una espressa previsione dell'effetto estintivo per le società di capitali della pubblicità della cancellazione.

Tale soluzione ermeneutica si giustifica anche in ragione della lettura **dell'art. 10 L.F.**, come novellato con il citato D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 9, il cui primo comma consente, per gli imprenditori individuali e collettivi la dichiarazione di fallimento *"entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se la insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"*, *"con chiaro identico rilievo dell'iscrizione della cancellazione per ogni tipo di società commerciale, sia di persone che di capitali"*.

Si precisa che comunque l'art. 10 co. 2 L.F. prevede *"In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi"* la facoltà di dimostrare *"il momento dell'effettiva cessazione dell'attività"* imprenditoriale, *"da cui decorre il termine del primo comma"* per la declaratoria del fallimento, per entrambi i tipi di società, solo nel caso la cancellazione sia stata ordinata di ufficio e non sia quindi dovuta a richiesta dei liquidatori, potendo le società, in tale condizione peculiare, considerarsi cessate ed estinte anche in un momento diverso dalla cancellazione stessa se si dimostri che il provvedimento si fondava su dati di fatto errati

Infine, assume rilievo sul piano ermeneutico sistematico l'art. **2312 co. 2 c.c.** secondo cui *"Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi"*.

L'art. 2312 c.c. nel regolare il regime giuridico della responsabilità dei soci delle società in nome collettivo successivamente alla loro cancellazione ha previsto implicitamente che la formalità pubblicitaria determina l'estinzione dell'impresa collettiva con il conseguente diritto dei creditori di poter agire direttamente nei confronti dei soci ed eventualmente nei confronti dei liquidatori sociali.

È stato chiarito che *l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società di persone ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria che può consistere non sul mero dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria, ma nella dimostrazione di un fatto dinamico e, precisamente nella effettiva prosecuzione dell'attività di impresa.*

Tanto premesso il Tribunale rileva che:

- la Sica ha costituito diritto di prelazione ipotecaria sul proprio bene per garantire il diritto di credito della Banca nei confronti della società Sica Ricami di cui ella era socia accomandante;
- la società Ricami sas è stata cancellata dal registro delle imprese;
- la Sica quale socia accomandante è subentrata nel debito nei limiti della quota di liquidazione che, tuttavia, non risulta essere stata corrisposta con la conseguenza che non può ritenersi sussistente tale obbligazione, quale ex socia accomandante della Sica;
- la Sica è obbligata esclusivamente sulla base del negozio di espromissione stipulato successivamente alla estinzione della società e, quindi, deve escludersi:
 - che alla data del negozio espromissorio la Sica avesse un interesse di natura imprenditoriale all'assunzione del debito;
 - che essa avesse inteso "rafforzare" con l'espromissione il diritto di credito della banca nei confronti della società, essendosi estinto l'ente collettivo. Deve ritenersi, invece, che la ricorrente avesse voluto rafforzare il diritto di credito della banca nei confronti nei confronti di Mattia Sica il quale continua a rispondere personalmente e illimitatamente, quale ex socio accomandatario, delle obbligazioni sociali.

Questo giudicante osserva che la Sica rientra nella categoria di consumatore atteso che:

- non ha l'attuale qualità di imprenditore-professionista;
- regola con il piano crediti inerenti la preesistente attività imprenditoriale e, precisamente, il diritto di credito della UBI Banca nei confronti della Sica Ricami per garantire il quale aveva costituito diritto di prelazione ipotecaria sul proprio bene.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come *"La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle"*.



La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di “*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell'O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, della Sica, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizione dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi, in persona dell'Avv. Ienco risulta che la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

2. Attivo

2.1. Beni della Sica.

A. Immobile sito in Marano di Napoli, via Domenico di Somma n. 15.

PIANO	F.LO	P.LLA	SUB	CAT	CLASSE	VANI	R.C. €
Terra	37	189	102	a/4	4	3,5	180,76
Primo	37	189	103	a/4	4	4	206,58

Sul detto immobile grava titolo di prelazione ipotecaria connesso al seguente contratto di mutuo

Mutuo fondiario n.0600051343611, per notar dott. Gaetano Romano rep 5300 racc. 1252				
DATA	IMPORTO EROGATO	VALORE IPOTECA	N.RATE /IMPORTO	DEBITO RESIDUO
09.05.2007	220.000,00	440.000,00	240 rate 1.552,00 €	289.089,59 €

È stata attivata la procedura esecutiva da San Paolo Banco di Napoli, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. Es. 726/2014, G.E. dott.ssa Fabrizia Fiore.

L'esperto stimatore nominato nel corso della procedura, arch. Francesca Palombi, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio ex art. 173 bis disp.att. c.p.c. ha indicato quale prezzo base di vendita l'importo di euro 138.500,00 (centotrentottomilacinquecento/00).

Sono stati esperiti i seguenti tentativi di vendita



N.	DATA	TIPOLOGIA	IMPORTO	OFFERTA MINIMA	ESITO
1	14.05.2017	CON INCANTO	138.500,00	103.875,00,	DESERTA
1	19.07.2017	SENZA INCANTO	138.500,00	103.875,00,	DESERTA
2	18.03.2018	CON INCANTO	103.875,00,	77.906,25	DESERTA
2	30.05.2018	SENZA INCANTO	103.875,00,	77.906,25	DESERTA

Con ordinanza del 30.10.2018 il G.E. ha autorizzato a ripetere gli esperimenti di vendita, con prezzo base d'asta fissato in euro 103.875,00, offerta minima di acquisto fissata in euro 77.906,25 che, secondo quanto riferito dall'OCC, con la relazione finale è andata deserta.

b.Immobile sito in Calvizzano alla via Marzabotto, 2.

La ricorrente ha stipulato il seguente contratto di mutuo:

mutuo fondiario a rogito per Notar dott. Vittorio Margarita, Rep. N.45256 Racc. n. 14089				
DATA	IMPORTO EROGATO	VALORE IPOTECA	N.RATE /IMPORTO	DEBITO RESIDUO
26.11.2009	120.000,00	240.000,00	180/820,00	80.046,74

In data 14.03.2018, il creditore notificava atto di precetto al fine di sottoporre a pignoramento il detto immobile di proprietà della ricorrente, e in data 01.06.2018 l'Istituto Bancario in parola sottoponeva a pignoramento lo stesso, residenza e prima casa della Sica.

La procedura è stata rubricata al numero di RG 361/2018 G.E. dott.ssa Caserta.

Relativamente al valore del detto bene l'OCC ha nominato un consulente il quale ha concluso attribuendo al bene un valore di mercato pari a euro 243.654,00 da cui devono essere detratti i costi necessari per la regolarizzazione del cespite.

Nelle istanze presentate per l'udienza del 5 giugno 2020 l'OCC ha riferito che detraendo i costi per la regolarizzazione del bene il valore dello stesso è di circa euro 200.000, valore coincidente con quello massimo attribuito dall'OCC nel piano originario.

In particolare, l'OCC aveva interrogato la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate cd. OMI.

Dall'esame della detta banca dati è risultato che l'immobile in esame rientra nella categoria D2 – periferica - al quale vengono applicati i seguenti valori di mercato

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA	VALORE MERCATO LORDI		STATO CONSERVATIVO
Abitazione civili (A/2)	Min	Max	Normale
	900	1350	

Applicando tali valori l'OCC ha indicato i seguenti risultati:

Piano rialzato cat. A/2 vani 8,5 mq 145

Valori minimi: 130.500,00

Valori massimi: 195.750,00

Con riferimento alla porzione di immobile identificata quale seminterrato, categoria C/3 l'OCC ha precisato che avendo il seminterrato (categoria C/3) la medesima metratura del piano rialzato e ha attribuita un valore pari alla metà del piano superiore (valori minimi 65.250,00 – valore massimo 97.875,00).

Tuttavia, l'OCC aveva correttamente rilevato il valore del bene rispetto al mercato esecutivo che nella media prevedono una possibile vendita non prima del terzo/quarto ribasso, come risulta dalle



statistiche effettuate dall'istituto per l'istruzione superiore Antonio Canova, allegata alla relazione, nella quale si legge che si ha una media di esperimenti di vendita non inferiore a 4,1, dato da leggersi in combinato con l'analisi statistica delle procedure esecutive immobiliari d'Italia relativa all'anno 2017 tratta dal portale Astasy – portale dedicato alle vendite immobiliari.

Quindi, l'OCC ha riportato il seguente schema

N.	DATA	TIPOLOGIA	IMPORTO	OFFERTA MINIMA	ESITO
1	--	CON INCANTO	200.000,00	150.000,00,	DESERTA
1	--	SENZA INCANTO	200.000,00	150.000,00,	DESERTA
2	--	CON INCANTO	150.000,00,	112.500,00	DESERTA
2		SENZA INCANTO	150.000,00	112.500,00	DESERTA
3		CON INCANTO	112.500,00	84.375,00	
3		SENZA INCANTO	112.500,00	84.375,00	

L'OCC ha prospettato prudenzialmente due ribassi per la vendita dell'immobile ipotizzando, pertanto, una vendita del cespite al prezzo base d'asta di euro 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00).

A tali importi sono state detratte le spese di procedura

N.	PROFESSIONISTA	COMPENSI LORDI	SPESE VIVE	TOTALE
1	LEGALE DEL CREDITORE	€ 3.946,92	€ 1.644,00	€ 5.590,92
2	ESPERTO STIMATORE	€ 1.961,08	€ 141,55	€ 2.102,63
3	PROFESSIONISTA DELEGATO	€ 5.443,15	€ 438,60	€ 5.881,75
4	CUSTODE GIUDIZIARIO	€ 1.668,11	€ 1.021,80	€ 2.689,91
5	PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI VENDITA	€ 4.117,50	€ 4.117,50	

L'OCC ha concluso che alla creditrice UBI BANCA sarebbe attribuita in sede esecutiva una somma di euro 63.075,30, somma notevolmente inferiore all'importo oggi offerto dalla ricorrente si ripete pari ad euro 80.046,74

3. Piano proposto dal ricorrente.

3..1. Attivo disponibile nel piano.

Il piano prevede:

-la vendita dell'immobile sito in Maranod i Napoli, via Domenico Di Somma n. 15 intestato alla Sica Antonietta;

PIANO	F.LO	P.LLA	SUB	CAT	CLASSE	VANI	R.C. €
Terra	37	189	102	a/4	4	3,5	180,76
Primo	37	189	103	a/4	4	4	206,58



-il versamento di euro 800,00 mensili desumibile dalla differenza tra attivo disponibile e spese per la famiglia

N.	EURO	CAUSALE
1	400,00	canone di locazione di immobile registrato sei anni più sei con decorrenza 1° luglio 2018
2	350,00	percepita dalla sig.ra NEBBIA TERESA madre della ricorrente, assegnataria di pensione per euro 800,00 circa;
3	350,00	percepita dal sig. Sica Salvatore, occupante l'immobile di Marano di Napoli, somma versata direttamente al custode giudiziario della procedura, dott. Giovanni Casillo. (si allega copia versamenti)
4	250,00	lavori non continuativi di ricamo e cucito
5	250,00	attività non continuativa di assistenza e collaborazione famiglia Leone-- D'Amelia
TOTALE	1.600,00	(milleseicento/00)

La ricorrente Sica, dal giugno 2019 è stata assunta dalla ditta Fratelli Ciccarelli Project s.r.l, con contratto part-time, con qualifica professionale di "OPERAIO ADDETTA ALLE PULIZIE" livello AE1. Il contratto di lavoro sottoscritto è a tempo ridotto con orario medio settimanale pari a 20 ore lavorative, con retribuzione mensile lorda pari ad euro 650,00 – 690,00 per tredici mensilità, corrispondente ad una retribuzione netta mensile pari ad euro 560,00 – 590,00.

In caso di decesso della madre la Sica si è sostanzialmente impegnata a rispettare, sulla base di questa nuova componente economica, la proposta rivolta ai creditori e, quindi, la sostenibilità economica e finanziaria del piano.

6	560,00/590,00	Contratto di lavoro part-time stipulato con la ditta Fratelli Ciccarelli Project s.r.l,
---	---------------	---

Le spese della ricorrente sono le seguenti:

USCITE/COSTI MENSILI	EURO
Vitto	350/370
Tarsu	130/140,00
Utenze (acqua, luce, gas)	150/170,00
Spese mediche, ticket e varie	80,00
Acquisti indispensabili detergente/indumenti	50,00



Condominio	20,00
Riserva spese impreviste e indispensabili	40,00
Totale	780,00/800,00

Inoltre, la ricorrente ha posto le somme derivanti dalla liquidazione dell'immobile sito in Marano di Napoli alla via Domenico Di Somma n. 15, già oggetto di procedura espropriativa il cui valore di mercato desumibile dall'ultimo tentativo di vendita è di euro 77.906,25. Per la cessione del bene è stata proposta la nomina di un liquidatore al fine di procedere alla liquidazione dello stesso.

3.2. Proposta di pagamento ai creditori

1) BANCO di Napoli

La ricorrente, con il piano del consumatore depositato, ed integrato, offre la somma complessiva di euro 92.424,81 così composta

N.	CREDITORE	GRADO	EURO
1	SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI	PRIVILEGIO	<u>77.906,25</u>
		PRIVILEGIO (interessi 2855 cc)	<u>4.518,56</u>
		CHIROGRAFO	10.000,00
TOTALE		EURO 92.424,81	

2) UBI BANCA

La ricorrente ha previsto il pagamento per l'importo pari ad euro 80.046,74 oltre interessi convenzionali dalla data di scadenza del piano di ammortamento – nell'importo rimodulato - e sino all'effettivo soddisfo per ulteriori euro 1.963,50 (come da piano rimodulato che si allega alla presente), per un importo complessivo pari ad euro 82.000,00.

3.3. Piano rateale

Il Piano rateale prevede:

1) vendita dell'immobile sito in Marano di Napoli, via Domenico Di Somma n. 15.

Immobile oggetto di procedura espropriativa il cui valore è stato fissato, secondo criteri condivisi da questo giudice, dall'OCC in euro 77.906,25,

L'importo realizzato mediante la vendita del cespite messo in liquidazione sarà destinato esclusivamente ed integralmente all'istituto di credito San Paolo Banco di Napoli, detratte le spese in prededuzione.

2) la somma di euro 800,00 mensili pari ad euro 9.600,00 annue per procedere al ripianamento del complessivo debito di euro 188.092,93 (oltre spese successive per la messa in liquidazione del bene).

Il debito risulterà soddisfatto mediante il versamento di n.217 rate mensili (18 anni circa) nelle seguenti modalità:

-le rate andranno suddivise in egual misura 33,3% in favore delle banche e del professionista incaricato, avv. Maria Luigia Ienco;

-le rate si andranno a ridurre in maniera considerevole in seguito alla vendita del bene i cui importi saranno destinati a ricoprire esclusivamente le spese prededucibili ed il creditore privilegiato San Paolo Banco di Napoli

I pagamenti verranno eseguiti il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà acceso dalla procedura in favore dell'Organismo di Composizione della Crisi, e sul quale confluiranno le somme



percepite dal custode della procedura esecutiva oggi pendente ovvero sul conto già acceso nel corso della procedura esecutiva

L'OCC a sua volta provvederà al pagamento delle rate ai due Istituti creditori ed ai professionisti nominati, fino al totale soddisfacimento del credito, come quantificato.

4. Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quindi, il legislatore riconosce al giudice il potere di controllo sull'autonomia negoziale del consumatore verificando se:

-abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

-abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 9 co. 3 bis L. 3/12 secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Quindi il legislatore ha indicato

1) come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice il potere di controllo sull'autonomia privata:

--le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 9 co. 3 bis, quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame degli interessi, di natura personale patrimoniale ovvero voluttuari, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento;

--la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametriche alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;

--le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2) l'oggetto della valutazione del giudice

--la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata. Il giudizio sulla ragionevolezza che implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento abbia: agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a realizzare esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando le risorse economiche e finanziarie disponibili, l'individuazione di quelle necessarie per le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

-se ha determinato colposamente il sovraindebitamento. Il legislatore prescrive

-la colpa. Il concetto di colpa deve essere valutato in

--senso soggettivo quale dolo, quindi previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento; quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento;

--senso oggettivo. La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria;

-il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento. Secondo il legislatore la situazione di sovraindebitamento può essere stato determinato anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il concetto di proporzionalità deve essere inteso come sostenibilità, in un dato periodo, della situazione debitoria con le proprie fonti di reddito.



Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di

-elementi soggettivi afferenti la sfera psichica del consumatore(dolo, prevedibilità);

-elementi oggettivi quali

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

--l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

--le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di meritevolezza deve essere concluso positivamente nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi

--il rispetto di regole cautelari;

--se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;

--la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento. In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.);

L'orientamento del Tribunale deve essere confermato, utilizzando lo strumento della metodologia giuridica, elaborato dalla dottrina tedesca ed austriaca, denominato **"Vorwirkung von Gesetzen"**.

Con tale locuzione si fa riferimento al fenomeno di quegli effetti cc.dd. "anticipati o prodromici", che, in relazione ad una "fattispecie a formazione progressiva", si collegano ad una "fase preliminare" della fattispecie stessa precorrendo gli effetti finali.

Lo strumento della "Vorwirkung" consente al giudice di colmare lacune di legge ovvero interpretare disposizioni di legge esistenti mediante il richiamo a riforme legislative non ancora in vigore, ed in questo contesto si discorre di interpretazione anticipatoria della legge o di chiusura di lacune attraverso l'applicazione anticipata della legge.

È stato sottolineato in dottrina che *"la figura della "Vorwirkung" verrebbe ad atteggiarsi, secondo la sua più matura elaborazione teorica, come lo strumento metodologico in virtù del quale leggi - assolutamente o relativamente insuscettibili di immediata applicazione - possono essere impiegate dal giudice per assolvere, a seconda dei casi, ad una funzione interpretativa, al fine di chiarire il senso e la portata di una norma preesistente, oppure ad una funzione integrativa, al fine di colmare lo spazio lasciato vuoto dal diritto positivo (Rechtsleerer Raum)"*.

Si tratta di un metodo, tuttavia, che deve essere utilizzato coordinando necessariamente le rationes alla base della normativa esistente e quella futura, verificando che vi sia coincidenza tra i valori tutelati e perseguiti evitando che lo strumento del Vorwirkung

-si traduca nell'applicazione anticipata di norme non in vigore;

-si traduca nello strumento di realizzazione di interessi e valori tutelati esclusivamente dalla futura normativa. :

Tanto premesso si può procedere all'esame della futura normativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevede al comma 1: *"Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata"*.¹

¹ Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore "onesto" ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:

“a) sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento”

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito



attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?.

Il collegio osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potersi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Si deve ritenere, nel rispetto del Vorwirkung, che non vi sia omogeneità di finalità tra la normativa vigente e il futuro art. 69 CCII.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore solo quando questi si sia indebitato in assenza di dolo, colpa e nesso eziologico, ovvero in presenza di stato di necessità, per perseguire interessi di natura personale.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria, comprensiva della relazione dell'OCC risulta che il ricorrente:

-ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;

-ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,

-la ragione del sovraindebitamento tramite il ricorso a una pluralità di contratti di finanziamento nel -ha subito una modifica della sua situazione reddituale.

Nel caso in esame, quindi la ricorrente non può essere ritenuta in colpa per essersi rivolto a soggetti, appunto intermediari specializzati, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che la ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

5.Fattibilità giuridica del piano

Il Tribunale deve analizzare, per pervenire a un giudizio positivo sulla fattibilità del piano:

-la conservazione da parte della ricorrente della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile;

-l'ammissibilità del pagamento rateale al creditore ipotecario;

-il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

5.1.Determinazione del valore di mercato dei beni oggetto di titolo di prelazione ipotecaria.

I ricorrenti hanno previsto con il piano il pagamento del creditore ipotecario nei limiti del valore dei beni oggetto della prelazione ipotecaria.



Il piano è conforme, con riferimento a questo punto, all'art. 7 co. 1 L. 3/12. L'art. 7 co. 1 L. 3/12 dispone che con la proposta "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione". Il tribunale ritiene che il legislatore con l'espressione valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione faccia riferimento al valore del bene nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale attivabili su iniziativa del creditore ipotecario e, quindi, alla procedura esecutiva individuale. Invero, questa interpretazione valorizza la locuzione "collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione" prevista dalla disposizione in esame. Inoltre, sarebbe illogico ritenere che con la disposizione citata, che prevede la liquidazione del bene nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale, il legislatore abbia fatto riferimento a parametri di determinazione del valore del bene nel libero mercato, caratterizzato dalla piena libertà delle parti di procedere alla contrattazione.

Deve osservarsi che la procedura esecutiva è connotata, per la natura coattiva della liquidazione, da fattori speculativi con la conseguenza che il valore di liquidazione è naturalmente inferiore a quello di mercato.

Si rileva, peraltro, che il giudizio di fattibilità del piano, con riferimento alla sua durata e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari proposta, deve essere svolto tenendo presente i risultati, sul piano del tempo e della percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari, nel caso dell'alternativa procedura di esecuzione individuale che è l'unica concretamente praticabile su iniziativa dei creditori. Conseguo che i criteri di valutazione dei beni liquidabili devono essere i medesimi e devono essere ancorati ai valori reali del mercato esecutivo che, come in precedenza precisato, è caratterizzato da fattori speculativi.

Infine, è stato evidenziato in letteratura che il criterio di stima da applicarsi nell'ambito delle procedure di liquidazione non può tralasciare l'ambito nel quale viene a essere ceduto il bene, ossia in una prospettiva di cessione della totalità o quasi del patrimonio, dovendosi, quindi, concludere nel senso per cui "il riferimento del legislatore al valore di mercato non vuole e non può riferirsi ad una valorizzazione che tenga conto del prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori quanto, piuttosto, semplicemente e coerentemente con la disciplina concorsuale, al valore di realizzo dei beni e dei diritti oggetto di prelazione", "il prezzo ottenibile in una vendita di liquidazione (forced sale) di un immobile ha un rapporto casuale con il valore di mercato", "è da notare che questo tipo di valutazione non è conforme alla definizione di valore di mercato, quindi gli estimatori debbono includere una stima del valore di mercato e ogni altra appropriata informazione che dimostri quanto differisce dal valore di mercato la valutazione di liquidazione"

Il diverso criterio di stima che deve caratterizzare il lavoro del perito stimatore nell'ambito del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento, basato su valori di liquidazione, ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ha condiviso il principio per cui la scelta dei criteri di valutazione non può che essere subordinata al fine per cui la stima è formulata, pertanto, nel caso di una procedura di sovraindebitamento, ove a essere perseguita è la ricerca non del valore prudenzialmente attribuibile al cespite ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali (cfr. decreto tribunale di Napoli 31.10.15; si veda anche tribunale di Verona 20.07.16).

Appare opportuno sottolineare che nella procedura esecutiva immobiliare l'art. 569 c.p.c., prevede che, nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata il g.e. fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. nonché: 1) le modalità con cui deve essere prestata la cauzione; 2) se la vendita è fatta in uno o più lotti; 3) il prezzo base determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; 4) l'offerta minima pari al 75% del prezzo base ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; 5) il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito; 6) la vendita rateale entro un termine non superiore a 12 mesi.



Inoltre, il giudice procede ai sensi dell'art. 576 c.p.c. alla vendita con incanto solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.

Si devono evidenziare i vari elementi che limitano la libera contrattazione e promuovono iniziative di tipo speculativo che sono un impedimento alla migliore liquidazione dei beni.

Lo schema procedurale dettato dagli artt. 567 e ss c.p.c. impone la liquidazione secondo la formula di rito che prevede, in caso di vendita deserta, l'applicazione di un ribasso, nelle prime battute, fino al 25% del valore a base d'asta invenduto e del 50% dopo il quarto tentativo andato deserto ai sensi dell'art. 591 2° comma c.p.c. con l'ulteriore previsione della possibilità per il giudice dell'esecuzione o per il professionista delegato, di accogliere, come visto a certe condizioni, anche offerte inferiori fino al limite del 25%.

L'aggiudicazione, trattandosi di vendita senza incanto, dovrà considerarsi sempre definitiva ex art. 584 c.p.c., non essendo possibile formulare ulteriori aumenti.

L'art. 568 c.p.c. prevede che, agli effetti dell'espropriazione, il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 co. 1 c.p.c., con gli inevitabili riflessi in tema di minor valore dell'immobile determinato dalla riduzione per mancata garanzia dei beni ceduti e per l'esistenza di altri eventuali elementi (occupazione da parte del debitore, spese per la regolarizzazione del bene).

In conclusione, questo giudicante ritiene attendibile la relazione di stima del coadiutore dell'Organismo di composizione della crisi che ha determinato il valore del bene in base al probabile valore di realizzo derivante dalla liquidazione in sede di esecuzione giudiziale.

Il riferimento normativo attualmente esistente in relazione al concetto di valore dell'immobile nel mercato esecutivo è contenuto nella Direttiva europea n. 1000/12/CE del 20 marzo 2000, in G.U.C.E. 26 maggio 2000 n. L. 126 nella parte in cui stabilisce che "per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali di mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente".

È stato evidenziato che la Direttiva in commento focalizza l'attenzione sul valore del credito ipotecario (Mortgage Lending Value-MLV) e non sul valore di mercato (Market Value-MV). L'approccio è diverso: il MLV guarda al futuro laddove il MV resta ancorato alla data di valutazione del cespite cauzionale.

Il Tribunale di Venezia con provvedimento 26 luglio 2012 che ha affermato con un orientamento che questo giudice condivide, che il perito non deve "limitarsi a stimare il possibile valore di realizzo o di mercato dell'immobile al momento dell'erogazione del finanziamento (dovendo) tenere conto di tutte le circostanze che in futuro potrebbero modificare il valore dello stesso immobile in un momento in cui il debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione" (Richiamano la Direttiva n. 2000/12/CE il Trib di Udine 7 marzo 2013 e Trib. Cagliari 4 aprile 2013).

5.2. La conservazione da parte della ricorrente della titolarità del diritto di proprietà del bene immobile.

Il piano, nella parte in cui riserva alla ricorrente la titolarità del diritto di proprietà del bene immobile, è conforme all'art. 2740 c.c. e, quindi, legittimo.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che "*La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*"

È opportuno rilevare preliminarmente che la norma in esame prevede implicitamente la facoltà del debitore di riservarsi la titolarità del bene oggetto della prelazione, infatti la disposizione in parola stabilisce la moratoria fino a un anno per il pagamento salvo il caso in cui sia programmata la cessione del bene, quindi, prevede solo l'eventualità della vendita del cespite sul quale insiste il titolo di prelazione.

Tale lettura è coerente con l'applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali.



L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

L'art. 8 cit. è una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Peraltro, in letteratura è stato sottolineato con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che *“Il principio di responsabilità patrimoniale dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, La valutazione sul rispetto della regola posta dall'art. 2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve così appuntarsi non solo sui beni attuali del debitore, ma anche sui beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all'apertura della procedura di concordato. Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse) e di parte dei beni attuali (gli eventuali beni non strumentali all'attività di impresa destinati alla liquidazione immediata) sia maggiore dell'interesse dei suoi beni attuali ivi compresa l'azienda. Laddove i ricavi rinvenienti dalla continuazione dell'attività per il periodo di piano siano destinati almeno in parte ai creditori, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori potrà quindi essere superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori. Ciò significa che quando la prosecuzione si presenti prospettivamente vantaggiosa per i creditori, anche la liquidazione di tutto il patrimonio attuale, senza continuazione dell'attività d'impresa, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dalla prosecuzione dell'attività e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. In altri termini la migliore tutela dell'interesse dei creditori non passa necessariamente per la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, potendo talora essere assicurato anche dalla destinazione ad essi solo di parte dei beni attuali e di parte dei beni futuri del debitore, sono le circostanze del caso concreto a dare conto della preferibilità per i creditori dell'una o dell'altra scelta”*.

Questo giudicante rileva che nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Con riferimento specifico al piano oggetto del procedimento, il tribunale osserva che esso, secondo un giudizio di tipo prognostico, consente di realizzare, preservando in capo all'istante la titolarità del bene immobile e, quindi, consentendo alla stessa di soddisfare, senza ricorrere ad altre forme di indebitamento, l'esigenza abitativa, beni futuri di natura reddituale da destinare in parte al soddisfacimento del ceto creditorio.

La seconda questione che deve esaminarsi è se sia legittimo il piano che preveda il pagamento in forma rateale del credito privilegiato.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.



Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

Tanto premesso, il piano prevede il pagamento rateale con interessi del credito privilegiato della banca titolare del diritto di ipoteca sull'immobile è conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/12 e,

5.3. Ammissibilità del pagamento rateale al creditore ipotecario

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato.

5.4. Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori

L'ultimo profilo da esaminare con riferimento al piano del consumatore è rappresentato dai criteri in base ai quali il Tribunale debba giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudicante ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. Si deve escludere che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. 3/12, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano. Pertanto, il Tribunale può svolgere un giudizio di tipo comparativo che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale;

Con riferimento al caso in esame, il tribunale rileva che:

Il tempo e la percentuale di soddisfazione dei creditori nell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale sarebbero le seguenti

1) Intrum, già Intesa San Paolo



In ipotesi di prosecuzione della procedura esecutiva, si avrebbe una nuova data di vendita con prezzo ribassato del 25%, con prezzo base d'asta 77.906,25, offerta minima di acquisto 58.429,69. Questo importo è inferiore alla somma offerta dalla ricorrente

N.	DATA	TIPOLOGIA	IMPORTO	OFFERTA MINIMA	ESITO
2	18.03.2018	CON INCANTO	103.875,00,	77.906,25	DESERTA
2	30.05.2018	SENZA INCANTO	103.875,00,	77.906,25	DESERTA
3	----	SENZA INCANTO	77.906,25	58.429,69	

2)Ubi Banca

In caso di procedura espropriativa dell'immobile, partendo da un prezzo base d'asta di euro 200.000,00, l'OCC ha stimato le seguenti ipotesi di vendita, e precisamente

N.	DATA	TIPOLOGIA	IMPORTO	OFFERTA MINIMA	ESITO
1	--	CON INCANTO	200.000,00	150.000,00,	DESERTA
1	--	SENZA INCANTO	200.000,00	150.000,00,	DESERTA
2	--	CON INCANTO	150.000,00,	112.500,00	DESERTA
2		SENZA INCANTO	150.000,00	112.500,00	DESERTA
3		CON INCANTO	112.500,00	84.375,00	
3		SENZA INCANTO	112.500,00	84.375,00	

L'OCC ha rilevato che dalla somma ricavata dalla liquidazione del bene devono essere detratti i costi della procedura ammontanti complessivamente a non meno di euro € 21.299,70, con la conseguenza che alla Ubi Banca sarebbe assegnata la somma di euro 63.075,30, di gran lunga inferiore all'importo oggi offerto dalla ricorrente pari ad euro 80.046,74.

In conclusione, il Tribunale, rigettata ogni opposizione, ritiene di omologare il piano

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

RIGETTA

Le opposizioni

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Antonietta Sica

DISPONE

- che Antonietta Sica effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che l'Avv. Maria Luigia Ienco vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e all'Avv. Maria Luigia Ienco

Aversa, 10 luglio 2020

**Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano**



